



04831-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SUCCESSIONI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 29484/2014

FELICE MANNA	- Presidente - Cron. 6831
SERGIO GORJAN	- Consigliere - Rep. C. l.
ELISA PICARONI	- Consigliere - Ud. 03/10/2018
ANTONINO SCALISI	- Rel. Consigliere - CC
RAFFAELE SABATO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29484-2014 proposto da:

PATRIZIA, PERLA, EMILIO,
 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORTIGARA 3,
 presso lo studio dell'avvocato STANISLAO AURELI, che li
 rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE
 AURELI, ALBERTO CALTABIANO;

- ricorrenti -**contro**

2018 quale procuratore della propria
 3218 madre MARZIA, elettivamente
 OR domiciliato in ROMA, VIA DE CRISTOFARO 40, presso lo
 studio dell'avvocato MAURIZIO CALIGIURI, che lo
 rappresenta e difende unitamente agli avvocati
 FRANCESCO MAURO;

h

VANNI, rappresentato e difeso da se
medesimo, unitamente agli Avvocati FRANCESCO MAURO,
MAURIZIO CALIGIURI, presso il cui studio in ROMA, VIA
DE CRISTOFARO 40, è elettivamente domiciliato, ed
all'Avvocato FABRIZIO LUCCHESI, quest'ultimo nominato
con procura speciale Rep.n. 46573 del 26.06.2018 per
Notaio dott. Stefano Bigozzi;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

MARIA LUISA,

MARIA;

- **intimate** -

avverso la sentenza n. 580/2014 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 04/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/10/2018 dal Consigliere ANTONINO
SCALISI.



Fatti di causa

Giacomo I. Alla sua morte, avvenuta in data 2/12/1980, lasciava due nuclei familiari: a) quello derivante dal primo matrimonio contratto nel 1941, con la signora Maria Elisabetta Fabbri (da cui si era legalmente separato nel 1966, ottenendo il divorzio nel 1974), da cui nacquero i figli Vanni e Marzia, la quale era a sua volta madre degli altri minori Michel e Francesca I. b) quello derivante dal secondo matrimonio, contratto nel 1976, con Maria madre della figlia naturale Maria Luisa, legittimata per successivo matrimonio nel 1976.

Alla morte di Giacomo I. il patrimonio caduto in successione era costituito: 1) da una azienda agricola di 85 ettari, al confine fra i Comuni di Ravenna e Russi (Ravenna); 2) dalla villa seicentesca di circa 1150 metri quadri di superficie coperta, situata accanto all'azienda agricola, sulla strada provinciale San Vitale a 9 km da Ravenna, 3) dal complesso immobiliare accanto alla villa, costituito da fabbricato uso fattoria con annessi capannoni e piccoli fabbricati; 4) da un terreno edificabile ad uso industriale, sempre, lungo la via San Vitale, accanto alla casa colonica; 5) da mobilio ed arredi di antiquariato; 6) da debiti per complessive £ 255.000.000 e 7) crediti per circa £. 45.000.000.

Il defunto aveva lasciato un testamento olografo. Sulla sua interpretazione, circa le quote da considerare, nonché sulla divisione del compendio, sugli atti di gestione e disposizione da parte di taluni coeredi di quote dei beni ereditari, sulle sorti societarie dell'azienda agricola Srl, insorgevano varie controversie portate avanti in più procedimenti civili. In particolare, per quanto qui rileva, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 202/1983, resa nel procedimento 398/1982, aveva deciso le questioni sul testamento olografo, stabilendo le quote rispettivamente spettanti, ma omettendo di provvedere sulla domanda di divisione.

In sede d'impugnazione la Corte di Appello di Bologna, rimediando all'omissione con sentenza parziale 363/1984, aveva, tra l'altro, disposto la rimessione in istruttoria per procedersi alla divisione del compendio tra gli eredi Vanni e Marzia (entrambi figli di primo letto del de cuius), Maria (seconda moglie del de- cuius). Maria Luisa (figlia di questa), secondo quote diverse da quelle determinate in primo grado.

La pronuncia n. 363/1984 era stata, però, cassata, con sentenza n. 8891/1987, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, la quale aveva reso la sentenza n. 757/1991 oltre che tra i predetti eredi, anche, rispetto a Fabbri Maria (prima moglie del de cuius, sulla limitata questione dell'assegno periodico), ed

all'intervenuta Azienda Agricola Srl (Già Azienda Agricola Srl).

La sentenza n. 757/1991, passata in giudicato, aveva stabilito i diritti sul compendio ereditario in misura di tre dodicesimi a Vanni tre dodicesimi alla di lui sorella Marzia, tre dodicesimi a Maria Luisa (quota comprensiva del fondo cd. RAISA attribuito a questa dal testatore, ai sensi e nei limiti dell'art. 733 cod.civ.), tre dodicesimi a Maria (quota comprensiva del suo diritto di abitazione su otto stanze della villa secentesca attribuitogli dal testatore).

Il giudizio pendente per le operazioni divisionali presso la Corte di Appello di Bologna era, quindi, potuto riprendere, la quale, con sentenza parziale n. 804/2001, formava ed attribuiva agli eredi le porzioni del compendio, tuttavia: a) escludendo dalla divisione le quote dell'Azienda Agricola costituita in SRL, per asserito giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Ravenna, e b) escludendo la qualità di condividente del patrimonio immobiliare, in capo a Marzia per sua transazione del 2.7.1985, con i coeredi Maria e Maria Luisa Aveva, poi, disposto la rimessione in istruttoria per il giudizio di rendiconto, ritenuto autonomo, sulla gestione della villa secentesca promosso da Vanni a

verso Maria Luisa

e Maria

La S.C., decidendo sulla sentenza felsinea n. 804/2001 (con l'intervento dell'Azienda Agricola srl), con pronuncia n. 6161/2006, cassava detta pronuncia con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, presso cui la causa è stata riassunta.

La Cassazione ha statuito sul punto a) in ordine alla sentenza bolognese 804/01, relativa all'esclusione dalla divisione, delle quote della SRL, dichiarava illegittima tale esclusione, perché la suddivisione tra coeredi, operata dal Tribunale di Ravenna, non era potuta passare in giudicato e, perché travolta dalla riforma della decisione in punto di formazione delle quote ereditarie che ne forniva il necessario presupposto. Sul punto b), in ordine alla medesima sentenza 804/01 (esclusione in capo a Marzia M.A. della qualità di condividente del compendio immobiliare), la S.C. aveva rilevato, , la palese violazione del giudicato perché la pronuncia della C.A. di Firenze n. 757/91, aveva stabilito le qualità di eredi e le quote ereditarie in via non più emendabile, in difetto di tempestiva impugnazione su eventuali errori ed omissioni (in particolare su rinunce e transazione sui propri diritti dell'erede Marzia M.A.). Gli altri motivi dei ricorsi, principale ed incidentale, erano stati dichiarati assorbiti. La S.C. precisava che in sede di rinvio occorreva procedere alla divisione sulla scorta del giudicato della sentenza n. 757/1991 e dei principi di diritto della sentenza n. 6161/2006.



Tuttavia, sono intervenute novità rispetto a quanto conosciuto all'epoca di quest'ultima pronuncia, che hanno comportato l'estensione della partecipazione al presente procedimento di ulteriori soggetti. La prima e più importante è stata la scoperta, da parte dei riassumenti, che, sin dall'anno 1999, l'Azienda Agricola [redacted] Srl, già in liquidazione, era stata cancellata [redacted] delle imprese, e con atti del Notaio Monticelli Cuggjò di Bagnacavallo rep. 3348/991 del 24.5.1999, le socie principali, si erano intestate i beni immobili (terreni agricoli), tra loro sorelle [redacted] Perla e [redacted] Patrizia, mentre la terza socia [redacted] Maria, titolare di una quota simbolica (0,0...%), era stata liquidata con lire 100.000 circa. Per tale ragione, Vanni [redacted] nonché Marzia Malagodi [redacted] in persona del procuratore generale (e figlio), attori in riassunzione, hanno citato anche le due sorelle [redacted] quali "indebiti proprietarie" di beni del complesso ereditario per cui è causa.

La seconda novità è rappresentata dalla circostanza che, risultando iscrizioni ipotecarie effettuate sulla quota del compendio immobiliare di Vanni [redacted] su istanza di Maria [redacted] e di Mari Luisa [redacted] è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ex art 1113 c.c. nei confronti di Alvaro Marabini ed Equitalia Cerit spa.

Entrambi i soggetti si sono costituiti, la seconda contestando la propria legittimazione attiva per essere mero agente di riscossione del creditore.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 580 del 2014, respingeva il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Cerit spa; dichiarava inammissibile la riproposizione in questa sede di questioni sull'entità della quota ereditaria di [redacted] i Marzia, nonché sull'efficacia di rinunce transazioni, cessioni di quote di beni ereditari, stante il giudicato della sentenza n. 575 del 1991 della Corte di Appello di Firenze; dichiarava che i terreni agricoli, nonché i beni strumentali conferiti dal de cuius Giacomo [redacted] nel 1980 all'Azienda Agricola [redacted] a [redacted] s.r.l. (poi [redacted] facevano tuttora parte della comunione ereditaria nei limiti di cui in motivazione in luogo delle originarie quote della S.r.l. estinta, respingeva ogni altra domanda o eccezione. Secondo la Corte di Appello di Firenze, per quanto riguarda, ancora, in questa sede: considerato che l'atto di disposizione dei beni conferiti da [redacted] i all'Azienda agricola non è efficace ed opponibile ai coeredi la divisione ereditaria doveva estendersi alle quote societarie dell'Azienda Agricola.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Patrizia [redacted] l

Perla l [redacted] Emilio [redacted] con ricorso affidato ad un motivo. Vanni [redacted] e Michel Dolgopiattoff quale

procuratore della propria madre Marzia hanno resistito con controricorso. Maria Luisa,

Maria, Marabini Alvaro ed Equitalia Cerit spa, in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale. In prossimità della Camera di Consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1.= Con l'unico motivo di ricorso, Patrizia Perla, Emilio, lamentano la falsa applicazione degli artt. 456 ss. 2476 e 2479 cod. civ. Sostengono i ricorrenti che la decisione impugnata sarebbe, gravemente, errata nella parte in cui afferma che i beni conferiti dal de cuius, nell'Azienda Agricola S.r.l. (dopo denominatosi Azienda Agricola Del Re S.r.l.), nonostante l'estinzione di tale società, facciano ancora parte della massa ereditaria la cui divisione è, ancora, in corso, davanti alla Corte fiorentina, perché non avrebbe tenuto conto che quei beni erano, irrevocabilmente, usciti dal patrimonio del conferente, né potevano rientrare in seguito all'estinzione della società conferitaria posto che essi sono stati assegnati alle socie, né l'esito della liquidazione poteva essere diverso.

1.1.= Il motivo è infondato.

Osserva, preliminarmente, questa Corte che il principio per cui la vendita del bene comune, come proprio da parte del comproprietario, ha efficacia reale per la quota dell'alienante ed

efficacia obbligatoria come vendita di cosa altrui per il resto (Cass. n. 1341 del 1981, n. 4405 del 1983 e n. 2575 del 1983), in applicazione della disciplina di cui all'art. 1480 c.c. (tesi, peraltro, non condivisa dalla dottrina civilistica più attenta che ritiene applicabile la norma in questione solo nell'ipotesi di cosa parzialmente altrui pro diviso), non è applicabile in caso di bene ricadente nella comunione ereditaria. Infatti, in tema di comunione ereditaria, opera il principio di cui all'art. 757 c.c., secondo cui "ogni erede è reputato solo ed immediato successore di tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà di altri beni ereditari". Da ciò consegue che non può ritenersi che la vendita di un bene, rientrante nella comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, produca effetti reali relativamente alla quota ideale del coerede alienante, in quanto questi, per effetto dell'assegnazione in sede di divisione, potrebbe non risultare mai proprietario del detto bene o di parte di esso (questa volta pro-diviso).

In questo caso, la vendita ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione (Cass. civ., 13 luglio 1983, n. 4777). Pertanto, fino a tale assegnazione il bene continua a far parte della massa comune da dividere (Cass. civ.,



23 giugno 1981, n. 4105). Il compratore di un bene in comunione ereditaria da uno solo dei coeredi, data la comunione e finché essa perdura, non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa. Neppure può ottenere la quota ideale di un singolo bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, per il semplice motivo che, giusto il principio che emerge dall'art. 757 c.c. e più in generale dal sistema (art. 477 c.c. che prevede la vendita di diritti di successione, ed art. 765 c.c., che prevede la vendita del diritto ereditario), non esiste una quota ideale della proprietà di quel bene in capo al coerede, il quale è titolare solo di una quota di eredità, intesa come universitas, che è già di per sé un diritto alienabile (artt. 1542 e segg. c.c.), mentre la proprietà del bene, non necessariamente, deve rientrare in quella quota, al momento della divisione.

A completare tale orientamento, questa Corte ha avuto modo di specificare (sent. n. 9801 del 2013) che il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione "mortis causa", concluso da alcuni coeredi sull'assunto dell'attuale piena titolarità dei diritti di partecipazione sociale, la quale poteva, invece, esser loro riconosciuta soltanto all'esito del pendente giudizio di divisione, non avendo ad oggetto la quota di eredità spettante agli stessi cedenti, non è volto a far subentrare l'acquirente nella comunione ereditaria e rimane,



pertanto, inopponibile ad altro coerede rimasto estraneo all'alienazione.

1.2. = la Corte distrettuale ha seguito correttamente questi principi e l'affermazione secondo cui, nel caso in esame, la divisione ereditaria doveva estendersi alle quote societarie dell'Azienda Agricola, la cui estinzione è rimasta ignota per l'intero corso del giudizio.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, in solido, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.


PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in € 4.300,00, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13
citato.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione il 3 ottobre 2018.

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Simona Ciccardolo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, ~~1.9.FEB.2019~~

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Simona Ciccardolo

